



65190-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo in data 23.06.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **MERIDIANA FLY SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 27.06.2011, in favore di un numero massimo di 845 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 61697 del 23.09.2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito



65190-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.06.2011, in favore di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di OLBIA – APT Costa Smeralda della società **MERIDIANA FLY SPA**, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012.

VISTA l'istanza con la quale la società **MERIDIANA FLY SPA** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il II semestre dal 01.02.2012 al 31.07.2012 in favore di un massimo di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di OLBIA – APT Costa Smeralda;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 01.02.2012 al 31.07.2012 in favore di un massimo 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di OLBIA – APT Costa Smeralda della società **MERIDIANA FLY SPA**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.06.2011, in favore



65190-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di OLBIA – APT Costa Smeralda della società **MERIDIANA FLY SPA**, per il periodo dal 01.02.2012 al 31.07.2012

Matricola INPS: 7307024810 ( n. 388 assistenti di volo)

Matricola INPS: 7307024810 ( n. 108 piloti)

Matricola INPS: 7307029264 ( n. 349 personale di terra)

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

**ART. 4**

La società **MERIDIANA FLY SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.



65190-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, - 3 APR, 2012

**IL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI**